



COMMERCIO ROTTAMI
FERROSI E METALLICI
Società Benefit

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS.
24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Data: 02/03/2026

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Sommario

1.	Premessa e finalità perseguite	3
2.	Soggetti legittimati a rendere una segnalazione	3
3.	Oggetto della segnalazione	4
4.	Contenuto della segnalazione.....	4
5.	Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante il canale interno	5
	➤ Fase di accesso alla piattaforma informatica <i>my.studioziveri.it</i>	5
	➤ Fase compilativa della segnalazione	6
	➤ Fase successiva alla segnalazione.....	6
6.	Riscontro	6
7.	Il gestore della segnalazione	7
8.	Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare	7
9.	Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione	7
	9.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità	7
	9.2 Fase istruttoria	8
	9.3 Fase conclusiva ed esiti	8
10.	Reportistica	9
11.	Tracciabilità e archiviazione	9
12.	Le forme di tutela previste per il segnalante	9
13.	Obbligo di riservatezza	10
14.	Tutela dei dati personali.....	11
15.	Diffusione della procedura e formazione	11
16.	Aggiornamenti della procedura	11

1. Premessa e finalità perseguite

Attraverso il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionali e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Montecchi S.p.A. Società Benefit è soggetto all'applicazione del decreto che introduce, in seno all'azienda, il dovere di individuare uno o più canali interni che consentano, ai soggetti legittimati, di rendere una segnalazione per un'azione o omissione ai sensi della normativa vigente.

Il decreto introduce altresì il dovere, per la Società, circa l'identificazione di un soggetto o un ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni.

Il presente documento, formulato sulla base delle disposizioni normative citate, delle Linee guida elaborate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e della "Guida operativa per gli enti privati" pubblicata da Confindustria nel mese di ottobre 2023, delinea la procedura adottata da Montecchi S.p.A. Società Benefit. Si reinvia per le parti non indicate in procedura, all'aggiornamento delle Linee Guida elaborate da ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, che si pongono come integrazione e completamento delle LLGG adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Mediante il rinnovamento del proprio sistema whistleblowing (già costruito in sede adozione di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001) la Società mira a promuovere un ambiente aziendale nel quale tutti i soggetti coinvolti siano incoraggiati a far emergere eventuali azioni o omissioni incompatibili con i principi di legalità e correttezza ai quali da sempre Montecchi S.p.A. Società Benefit si ispira. La presente procedura si iscrive in un percorso volto al costante rispetto delle disposizioni normative e al miglioramento continuo della Società.


La procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 02/03/2026 ed è stata divulgata a tutto il personale aziendale.

Tutti i possibili soggetti segnalanti (specificati *infra*) sono invitati a consultare la presente procedura.

2. Soggetti legittimati a rendere una segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 il "Soggetto segnalante" è inteso come *"la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo"*. Pertanto, sono legittimati a rendere una segnalazione:

- tutti i dipendenti dell'azienda;
- gli stagisti e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i lavoratori in prova;
- i dipendenti cessati (es. lavoratori in pensione, dimessi, licenziati);

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Data: 02/03/2026
--	--	------------------

- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività presso Montecchi S.p.A. Società Benefit;
- i lavoratori o i collaboratori di appaltatori che svolgono la propria attività lavorativa presso Montecchi S.p.A. Società Benefit;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Montecchi S.p.A. Società Benefit;
- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Montecchi S.p.A. Società Benefit.

3. Oggetto della segnalazione

Il D.lgs. 24/2023 identifica le materie che possono essere oggetto di una segnalazione in base alla realtà aziendale di riferimento. Con specifico riferimento a Montecchi S.p.A. Società Benefit, le segnalazioni potranno riguardare solo violazioni delle disposizioni in materia 231, in particolare:

- violazioni del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di organizzazione e gestione (MOG);
- violazioni del Codice etico adottato dall'Ente.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede e non dovranno avere ad oggetto meri sospetti o voci. Eventuali azioni o omissioni che non rientrano nei casi sopra descritti sono inammissibili.


Inoltre, eventuali segnalazioni ingiuriose o diffamatorie saranno perseguibili nelle competenti sedi civili e penali.

4. Contenuto della segnalazione

Al fine di rendere una segnalazione efficace, il soggetto segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi utili per permettere al gestore della segnalazione di svolgere i dovuti accertamenti.

In particolare, il segnalante è esortato a fornire le seguenti informazioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (se conosciute);
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (se conosciuti);
- eventuali prove a supporto della segnalazione resa (es. documenti);
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (es. persone terze che possono testimoniare sui fatti).

 <p>MONTECCHI s.p.a. Società Benefit COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLICI</p>	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
--	---	-------------------------

Segnalazioni anonime

Montecchi S.p.A. Società Benefit intende favorire l'emergere delle condotte illecite e prevede anche la possibilità di rendere una segnalazione in maniera anonima, priva di elementi che possano identificare il segnalante.

In questo caso si chiede al segnalante la massima collaborazione: la segnalazione anonima dovrà essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, al fine di permetterne una adeguata analisi e trattazione (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.): la mancanza di informazioni renderà impossibile la trattazione dei fatti segnalati.

Anche rispetto alla segnalazione anonima trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa, specificate nel paragrafo 13.

L'anonimato potrà essere assicurato esclusivamente attraverso l'impiego della piattaforma descritta nel paragrafo 6.1.; gli altri canali di segnalazione individuati dall'azienda permetteranno in ogni caso di tutelare la riservatezza del segnalante, ma non potranno garantirgli di rimanere anonimo.

Le segnalazioni anonime ricevute saranno in ogni caso registrate. La relativa documentazione sarà conservata rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

5. Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante il canale interno

Montecchi S.p.A. Società Benefit ha individuato due canali interni che assicurano il rispetto delle disposizioni prescritte dalla normativa, garantendo la riservatezza del segnalante, di eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere rese mediante i seguenti canali:


- piattaforma informatica my.studioziveri.it, raggiungibile collegandosi al sito web della Società www.montecchi.it, che consente di effettuare segnalazioni in forma scritta.
- incontro in presenza con il Gestore delle segnalazioni presso un luogo concordato tra le parti.

Di seguito, si fornisce uno schema riepilogativo dei canali interni attivati da Montecchi S.p.A. Società Benefit e utilizzabili dal segnalante.

➤ Fase di accesso alla piattaforma informatica my.studioziveri.it

Attraverso il collegamento al sito my.studioziveri.it, il segnalante può rendere una segnalazione mediante l'apposita piattaforma, inserendo tutte le informazioni necessarie per permettere la successiva analisi e istruzione della segnalazione.

Attraverso la piattaforma il segnalante può inoltre allegare documenti a supporto della propria segnalazione.

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
--	---	-------------------------

L'impiego della piattaforma per il segnalante è a titolo gratuito.

L'accesso alla piattaforma avverrà:

- per i dipendenti della Società, mediante l'inserimento delle proprie credenziali (codice fiscale e password)
- utente esterno alla Società, previa registrazione al link <https://my.studioziveri.it/CheckPage.aspx?guid=CA796357-6F10-4693-A940-CB439AFA10E8> e successivo inserimento di alcuni dati personali (Cognome, nome, cellulare ed indirizzo e-mail).

➤ ***Fase compilativa della segnalazione***

La piattaforma consente al segnalante di:

- effettuare una segnalazione anonima, priva di elementi di identificazione personale. Sarà sufficiente per il segnalante spuntare l'opzione "Voglio che questa segnalazione sia anonima";
- effettuare una segnalazione c.d. riservata, inserendo il proprio nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Il segnalante avrà la possibilità di allegare alla propria segnalazione la documentazione attestante i fatti oggetto della segnalazione stessa.

➤ ***Fase successiva alla segnalazione***

Una volta inviata la segnalazione il Gestore delle segnalazioni designato avrà tempo 7 giorni per rispondere. Qualora la segnalazione fosse anonima, il Segnalante non riceverà alcuna notifica in caso di riscontro da parte del Gestore delle segnalazioni, invitiamo dunque a collegarti spesso a my.studioziveri.it per verificare eventuali riscontri alla segnalazione anonima.

Cliccando sulle conversazioni, sia il controllore designato che il segnalante potranno conversare e rispondere fino ad esaudire e chiudere la segnalazione.


6. Riscontro

Sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 24/2023, **il gestore avrà a disposizione sette giorni per comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione.**

Successivamente, **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, verrà fornito un ulteriore riscontro al segnalante¹.**

Il riscontro verrà fornito attraverso la piattaforma my.studioziveri.it. In caso di segnalazione resa tramite l'incontro in presenza, il gestore concorderà con il segnalante gli incontri successivi al primo, durante i quali daranno forniti tutti gli aggiornamenti necessari.

¹ Il termine di tre mesi non coincide con la conclusione del processo di segnalazione: fatti particolarmente complessi, infatti, potrebbero richiedere una trattazione più lunga. In ogni caso, entro i termini indicati il segnalante riceverà un riscontro.

 <p>MONTECCHI s.p.a. Società Benefit</p>	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
---	---	-------------------------

7. Il gestore della segnalazione

Montecchi S.p.A. Società Benefit ha affidato la gestione del canale delle segnalazioni whistleblowing alla Resp. Amministrazione Michela Favero, funzione interna della Società.

Michela Favero è stata individuata quale soggetto gestore in quanto ritenuta in possesso della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità richieste dalla normativa.

Il Gestore, tra l'altro, delle seguenti attività:

- monitoraggio di tutti i canali di segnalazioni individuati da Montecchi S.p.A. Società Benefit
- interlocuzione con i segnalanti e riscontro alle segnalazioni
- istruzione, ove necessario, delle segnalazioni
- mantenimento dei rapporti con la Direzione aziendale e con gli organi sociali coinvolti nella segnalazione (ad es. l'OdV), assicurando il rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

8. Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dal Titolare

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal gestore, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il personale della società che riceve la segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti, contatterà il gestore della segnalazione che fornirà gli elementi utili per effettuare la trasmissione nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante.

9. Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione


Il Soggetto gestore delle segnalazioni, assicurerà, durante l'intero processo di segnalazione, la perdurante garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte, salvaguardando la riservatezza degli interessati, garantendo la tempestività dei riscontri e la tracciabilità dell'intero processo.

9.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità

Innanzitutto, il gestore effettuerà un'analisi circa la ricevibilità della segnalazione.

In particolare, durante tale fase il gestore verificherà:

- che l'oggetto della segnalazione rientri tra le materie richiamate dal D.lgs. 24/2023 e disciplinate al paragrafo 3 della presente procedura;

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
--	---	-------------------------

- che la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato, verificabile e che faccia riferimento a fatti rilevanti.

In tali casi, verrà avviata la relativa istruttoria.

Ove invece la segnalazione:

- risulti eccessivamente generica e non sia possibile avere maggiori elementi di analisi (es. qualora il segnalante non sia raggiungibile o non fornisca le necessarie integrazioni);
- non rientri tra le materie che possono essere segnalate e disciplinate dal paragrafo 3 della presente procedura;

il gestore provvederà ad archiviare la segnalazione ricevuta e a darne comunicazione al segnalante.

9.2 Fase istruttoria

L'obiettivo dell'istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il gestore procederà alle dovute analisi del caso.

In questo caso:

- verranno analizzati gli elementi forniti dal segnalante;
- verranno chiesti al segnalante, ove necessario, eventuali integrazioni (mediante la Inbox sicura o attraverso il diverso recapito indicato dall'interessato);
- verrà proposta, ove necessaria e nel rispetto della riservatezza, l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.


Per specifiche materie, o al fine di comprendere più chiaramente le dinamiche segnalate, il gestore potrà interfacciarsi con le funzioni aziendali competenti. Ad esempio, nel caso in cui la segnalazione riguardasse una possibile violazione del D.lgs. 231/2001 o del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'azienda, il gestore coinvolgerà l'Organismo di Vigilanza della Società, avendo cura di rimuovere tutte le informazioni che possano rivelare l'identità dei soggetti coinvolti.

9.3 Fase conclusiva ed esiti

Al termine della fase istruttoria, dopo aver visionato la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, aver provveduto all'audizione dello stesso e aver proceduto alla disamina del caso, qualora la segnalazione risulti infondata, il gestore procederà all'archiviazione della medesima, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione fosse fondata, il gestore predisporrà una apposita relazione condividendola con gli organi aziendali preposti. La relazione conterrà le azioni intraprese, le conclusioni raggiunte ed eventuali spunti di miglioramento.

Il segnalante verrà adeguatamente informato dell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e della sua trasmissione agli organi interni competenti.

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Data: 02/03/2026
--	--	------------------

Come sottolineato da Anac, non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente e oggetto di segnalazione, che saranno invece valutati dal Consiglio di amministrazione che adotterà anche le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

10. Reportistica

Oltre alla relazione effettuata al termine dell'attività istruttoria su una specifica segnalazione, con cadenza annuale il gestore realizzerà un report sulle attività di gestione dei canali di segnalazione. All'interno del report annuale verrà dato atto delle attività condotte, delle segnalazioni archiviate senza essere state istruite e delle segnalazioni anonime. Tutti i report non conterranno dati personali, al fine di preservare la riservatezza delle parti coinvolte.

11. Tracciabilità e archiviazione

In ottemperanza al principio di minimizzazione ex art. 5 GDPR, il gestore delle segnalazioni provvederà a conservare unicamente la documentazione necessaria e sufficiente alla conduzione delle proprie attività, eliminando immediatamente le informazioni non pertinenti o superflue.

I dati pertinenti saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare avviato a seguito della segnalazione.


Le informazioni pervenute attraverso la piattaforma verranno conservate sulla stessa. I server della piattaforma sono localizzati in Germania e, pertanto, non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea.

12. Le forme di tutela previste per il segnalante

Il decreto legislativo 24/2023 definisce *“ritorsione” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*

A titolo puramente esemplificativo, può essere definita *“ritorsione”* il licenziamento, la retrocessione o la mancata promozione, la coercizione, l'intimidazione, le molestie ecc. derivanti dall'aver effettuato una segnalazione.

Qualsiasi atto di ritorsione è vietato e nullo. Se accertato, l'atto ritorsivo può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile e a sanzioni e procedimenti penali da parte delle Autorità competenti.

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
--	---	-------------------------

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 D.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano al segnalante e:

- al facilitatore, cioè una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione si applicano purchè:


1. al momento della segnalazione il segnalante avesse il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;
2. la segnalazione sia stata effettuata attraverso le modalità indicate nella presente procedura.

13. Obbligo di riservatezza

Verrà assicurata la riservatezza del segnalante, del soggetto segnalato e del contenuto della segnalazione. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Si precisa altresì che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa

	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Data: 02/03/2026</p>
--	---	-------------------------

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il consenso verrà adeguatamente raccolto mediante la richiesta di sottoscrizione di apposito documento, nel quale verranno rese note le ragioni della rivelazione dei dati.

14. Tutela dei dati personali

Montecchi S.p.A. Società Benefit tratterà i dati personali acquisiti nell'ambito delle segnalazioni rese ai sensi del Dlgs. 24/2023 in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, garantendo la tutela del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, verranno trattati solo i dati necessari al raggiungimento delle finalità ed entro i termini prescritti dalla legge.

Montecchi S.p.A. Società Benefit ha provveduto a nominare Studio Ziveri Srl in veste di responsabile del trattamento.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE contattando il Titolare del Trattamento al numero 0525 431454.

Si rinvia integralmente all'informativa sul trattamento dei dati messa a disposizione dal Titolare.

15. Diffusione della procedura e formazione

La presente procedura viene comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e agli Organi dell'ente, nonché a tutti quei soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

La procedura viene diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione dell'ente attraverso apposita disposizione organizzativa.


Inoltre, la presente procedura sarà disponibile per tutti i possibili segnalanti sul sito web aziendale nella sezione della piattaforma whistleblowing.

Le indicazioni su dove consultare la presente procedura saranno date anche in fase di assunzione.

La Società ha previsto, inoltre, l'erogazione di corsi formativi specifici le cui modalità saranno valutate a seconda delle specifiche esigenze.

16. Aggiornamenti della procedura

La presente procedura è soggetta a revisione qualora le normative, cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali. In caso di modifiche ed interventi di natura sostanziale (e.g. significativo aggiornamento normativo), è previsto che la procedura sia soggetta ad ulteriore approvazione da parte della Direzione; in caso, invero, di modifiche di natura meramente formale (e.g. aggiornamenti organizzativi o afferenti alla piattaforma Whistleblowing), il referente interno ne cura l'aggiornamento e l'eventuale revisione.

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)	Data: 02/03/2026
--	--	------------------

La procedura revisionata sarà poi diffusa tramite i canali all'uopo previsti dalla Società e ne sarà curata l'effettiva applicazione.